

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE NONCHÉ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET 4 GBPS CONSEGNATO PRESSO MIX DELLA DURATA DI 12 (DODICI) MESI A GTT EMEA LTD

CODICE CIG N. ZE02204BE2

Premesso che:

Trentino Network s.r.l. dispone di un autonomous system (AS12835) e per poter accedere alla rete internet deve connettere la propria rete a provider che forniscono servizi di transit internet (ip transit) con l'invio di tutte le reti internet (full route).

Trentino Network ha attivo un proprio pop presso il data center di MIX s.r.l. di Via Caldera a Milano dove termina la dorsale primaria in fibra ottica Trento-Milano e dove mantiene servizi di interconnessione nazionali ed internazionali per la connettività internet provinciale ed il trasporto di servizi verso il Trentino degli operatori di telecomunicazione che erogano servizi di connettività nella Provincia Autonoma di Trento.

Visto che Trentino Network S.r.l. eroga servizi internet per vari Enti della Pubblica Amministrazione Trentina tra cui Provincia Autonoma di Trento, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Comuni, Scuole, Società di Sistema e vari operatori locali.

Vista la banda attualmente contrattualizzata ed utilizzata per i servizi internet e le necessità previste in futuro dalla competenti strutture aziendali.

Visto la deliberazione del CDA del 07/12/2017 per la predisposizione di una procedura per l'acquisizione di servizi internet.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.l. nr. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Atteso che gli strumenti attualmente attivi in Consip sono le Convenzioni ed il Mercato Elettronico (Me-Pa);

Visto, per quanto riguarda le Convenzioni, il richiamato art. 26 co. 3 della l. 488/1993, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate ai

sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

Visto, in relazione al Mercato Elettronico, l'art. 1 co. 450 della legge nr. 296/2006, secondo cui “ *dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*”;

Considerato che il comma 455 dell'art. 1 della l. 296/2006 permette alle Regioni, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, di costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 37 del D.Lgs. 50/2016), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

Atteso che la Provincia Autonoma di Trento si è attivata in tal senso, istituendo la piattaforma “Mercurio”, in cui sono presenti sia alcune Convenzioni che un Mercato Elettronico provinciale (Me-Pat); attraverso il mercato elettronico è possibile anche esperire gare telematiche;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1392 dd. 11.07.2013 e la successiva circolare esplicativa n. 455572 dd. 21.08.2013, con le quali:

- si è reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite Mercurio, con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;
- si è esonerato l'operatore dall'utilizzo di Consip, qualora il bene o servizio ricercato sia presente in Mercurio;
- si è previsto che, in caso di assenza del bene o servizio in Mercurio, sia possibile procedere all'acquisto al di fuori di tale sistema, purché l'acquisto sia effettuato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip S.p.a.;

Ritenuto pertanto di dover in primo luogo verificare la presenza del servizio *de quo* su Mercurio e di dover prendere in considerazione l'offerta presente su Consip solo in mancanza di questo;

Atteso che per quanto riguarda il servizio richiesto non esiste nel sistema Mercurio una convenzione che la riguarda, né esiste la relativa categoria merceologica per cui non è

possibile procedere all'acquisto diretto mediante ME-PAT o alla predisposizione di una RDO su ME-PAT

Atteso che per quanto riguarda il servizio richiesto non esiste nel sistema CONSIP una convenzione che la riguarda, né esiste la relativa categoria merceologica per cui non è possibile procedere all'acquisto diretto mediante MEPA o alla predisposizione di una RDO su MEPA

Considerato che Trentino Network s.r.l. ha proceduto ad effettuare un'indagine di mercato a otto Operatori economici relativamente al **servizio di connettività** internet ip transit bgp full route consegnato nei POP elencati nell'allegato B) Caratteristiche Tecniche dell'indagine informale. La banda minima garantita per il collegamento su singolo sito è pari a 4Gbps su porta fisica a 10Gbps.

Trentino Network si è riservata di non procedere all'acquisizione o di procedere all'acquisizione **al massimo uno solo dei servizi di connettività** oggetto della presente richiesta.

In particolare agli operatori economici era stata richiesta:

- 1) Breve relazione con gli aspetti tecnici e di SLA di erogazione del servizio; si chiede inoltre di indicare se tali servizi siano attivabili dall'operatore economico nel contesto di Convenzioni ad oggi attive per la Pubblica Amministrazione.
- 2) Quotazione economica complessiva e di dettaglio suddivisa in costi di attivazione e canoni mensili per il taglio di banda richiesto (4GB) e, se disponibili, per gli eventuali upgrade fino a 10GB a step di 1GB.

Atteso che l'importo stimato a base della richiesta e soggetto a ribasso per il singolo servizio di connettività internet a 4Gbps presso il singolo sito è pari ad € **39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00)** oltre IVA di legge di cui € 0,00 per oneri di natura interferenziale.

Considerato che sono pervenute n. 2 offerte dalle società di seguito riportate:

- l'offerta presentata in data 22/12/2017 ns. prot. n. 8671 da GTT Emea Ltd con sede legale a Londra, 24th Floor, 125 Old Broad Street – EC2N 1AR, P.IVA n. GB739958071 per un servizio di connettività internet con banda garantita di 4Gbps consegnato presso MIX della durata di 12 (dodici) mesi per un importo complessivo di Euro 17.420,00.= (diciassettemilaquattrocentoventi/00) senza IVA;
- l'offerta presentata in data 12/12/2017 ns. prot. n. 8357 da TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. – Gruppo TIM Direzione e coordinamento TIM SPA – con sede legale Viale Parco de Medici, 61 – 00148 – ROMA C.F. e P.IVA n. 05305181009 consegnato presso MIX della durata di 9 (nove) mesi per un importo complessivo di Euro 22.600,00= (ventiduemilaseicento/00) più IVA di legge;

Preso atto che, a seguito dell'indagine informale di cui ai punti precedenti, con MDS N. 16/2018 di data 11/01/2018 è stata certificata la necessità di contrattualizzare e accettare la

proposta tecnico-economica proposta da GTT Emea Ltd con sede legale a Londra, 24th Floor, 125 Old Broad Street – EC2N 1AR, P.IVA n. GB739958071 per un servizio di connettività internet con banda garantita di 4Gbps consegnato presso MIX della durata di 12 (dodici) mesi per un importo complessivo di Euro 17.420,00.= (diciassettemilaquattrocentoventi/00) senza iva;

Verificato che l'Operatore Economico con nota di data 12/01/2018 ns. prot. n. 291 ha inviato le dichiarazioni sul possesso in capo all'Affidatario dei requisiti generali di cui all'art 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Preso atto dell'autocertificazione dell'operatore economico Gtt emea ltd con sede legale a Londra, 24th Floor, 125 Old Broad Street – Ec2n 1ar, P.Iva n. GB739958071 come Extra Ue, prot. n° 224 del 12 gennaio 2018, in cui in ordine al possesso in capo all'Affidataria dei requisiti di ordine generali di cui **all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016**.

Considerata l'integrazione dell'offerta prot. 2430 del 05 04 2018 da Gtt emea ltd con sede legale a Londra, 24th Floor, 125 Old Broad Street – Ec2n 1ar, P.Iva n. GB739958071 che provvederà alla fornitura della bretella interna al MIX fino al router e si farà carico dei costi associati.

Considerato che i rapporti derivanti dall'attività in questione saranno regolati da apposito lettera – contratto, il cui schema viene allegato alla presente come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto che non sussistano impedimenti all'Affidamento del servizio in oggetto a GTT Emea Ltd con sede legale a Londra, 24th Floor, 125 Old Broad Street – EC2N 1AR, P.IVA n. GB739958071 per un importo complessivo di Euro 17.420,00.= (diciassettemilaquattrocentoventi/00) senza iva di cui € 0,00 per oneri della sicurezza di natura interferenziale,

Valutato l'importo offerto congruo per il servizio proposto.

Richiamati:

- la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - *Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e relativo regolamento d'attuazione: Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*.

- la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 - *Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e*

della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

- il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 *decreto correttivo al codice dei contratti*;

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- le norme del codice civile;

- gli atti citati in premessa;

il Responsabile unico del Procedimento

D E T E R M I N A

1. di affidare il servizio di connettività internet con banda garantita di 4Gbps consegnato presso MIX della durata di 12 (dodici) mesi per le motivazioni espresse in premessa, all'Impresa **GTT Emea Ltd** con sede legale a Londra, 24th Floor, 125 Old Broad Street – EC2N 1AR, P.IVA n. GB739958071 per un importo complessivo di Euro 17.420,00.= (diciassettemilaquattrocentoventi/00) senza IVA di cui € 0,00 per oneri della sicurezza di natura interferenziale,
2. di dare atto che non sussistono oneri interferenziali connessi all'esecuzione del servizio;
3. di autorizzare la sottoscrizione della relativa lettera-contratto allegata alla presente determinazione;
4. di dare atto che l'affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (**CIG ZE02204BE2**) secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136, obbligandosi a comunicare al Trentino Network s.r.l. entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
5. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016

e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Società Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

TRENTINO NETWORK S.r.l.
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Alessandro Zorer

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Società. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile.

Allegato: schema lettera-contratto

AIZ/AM/mg-5.1-2018/25